



24590.19

c-I

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACINTO BISOGNI

Presidente

GUIDO FEDERICO

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere - Rel.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE

Consigliere

LUCA SOLAINI

Consigliere

Oggetto

Consorzio -
Scioglimento

Ud. 04/04/2019 PU
Cron. 24590
R.G.N. 27384/2016

SENTENZA

sul ricorso 27384/2016 proposto da:

Consorzio di Marsia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Montana Nuova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Fiocco Luciano in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ugo De Carolis n. 101, presso lo studio dell'avvocato Morganti Marco, rappresentati e difesi dall'avvocato Primerano Giulio Cesare, giusta procura a margine del ricorso;

1031
2019

contro

Appetecchia Massimo, Balducci Stefano, Barbarossa Giorgio, BI.ME.L. S.r.l.: in persona del legale rappresentante pro tempore, Gelli Marinella, Bisceglie Alberto, Boccali Marisa, Brunone Melchiorre, Buccino Agostino, Calonghi Giuliano, Campeggi Michele, Cardarelli Lina, Cella Alessia, Cella Fortunato, Chiricotto Enrico, Cioffi Michel, Cioli Danilo, Colilli Claudio, Curci Gaia, Damiani Ernesto, De Angelis Domenico, De Angelis Vincenzo, De Berardinis Stefania, De Candia Giuseppe, De Santis Antonio, Di Carlo Andrea, Di Carlo Francesca, Di Nepi Maurizio, Elissandrini Maurizio, Estevan Y Fernandes Paolo, Fenelli Antonio, Fenelli Maria, Fenelli Jole, Foti Alessandra, Galassi Paluzzi Maria Teresa, Galluzzi Adele, Gamberoni Antonella, Gargani Giovanna Rosa, Gargani Glauco, Gozzi Giampaolo, Grassi Gigliola, Grassi Giorgio, Grillo Giorgia, Guerricchio Francesca Maria, Guerricchio Renato, Letta Maria Grazia, Madruzzo Concetta, Marani Gabriella, Marcantoni Maria Silvia, Marcotulli Maria Grazia, Marri Enrico, Marrone Carla, Martinelli Massimo, Mastrodicasa Vincenzo, Mattei Renato, Miti Roberta, Modesti Massimo, Mognol Franca, Musto Luciano, Negri Rita, Oppenheimer Luciano, Peretti Anna, Perillo Sandro, Perrotta Luciana, Persia Maria Rita, Persia Stefano, Pignarberi Franco, Pippa Giuseppe, Pucitta Rosina, Ricciardi Giovanni, Riccieri Giancarlo, Rosi Alessio, Ruggeri Enza, Salvatore Franco, Santarelli Anna Maria, Santarelli Patrizia, Sarrocco Nello, Severini Fabio, Sposito Maria Caterina, Spurio Cesare, Stangoni Luciana, Tamassia Franco, Teodori Paolo, Tomassetti Derna, Tosti Paolo, Trinca Graziella, Valente Tomasso Domenico, Viscoli Fabrizio, Viscoli Livio, Viscoli Luana, Vistola Vincenzo, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Po n.43, presso lo studio dell'avvocato Bianca Cesare Massimo, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirena Pietro, giuste procure in calce al controricorso;

-controricorrenti -

contro

Luigi Maldera, Antonio Barbato, Anna Nassisi, Elisabetta Barbato, Francesco Manelli, Cecilia Marchesani in qualità di erede di Giancarlo De Sanctis, Eugenia Maldera, Mirella Bellavita, Paolo Maldera, Primo Petrizzi, Orietta Inesi, Andrea Del Vescovo, Marco Del Vescovo, Annamaria Ciatara, questi ultimi tre in qualità di eredi di Armando Del Vescovo, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Bertoloni n.44, presso lo studio dell'avvocato De Vergottini Giovanni, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Petitto Marco, giuste procure in calce al controricorso;

-controricorrenti -

contro

Lavra Giuseppe, Tocci Ornella, Chicca Stefano, Chicca Marco, Belotti Anna, Kingan Lawrence Charles, Ricordini Adriana, Vitagliano Elvira in proprio e quale erede di Covone Carlo Maria, Basili Ilia, Carbone Laura e Ricotti Simona quali eredi di Ricotti Aldo, Lanzi Maria Luisa, Miccinelli Guido, Mura Anna Maria, Ottaviani Alessandro, Panaccione Miryam, Pusceddu Maria Bruna, Del Bravo Paolo, D'Anna Grazia Maria, Morello Maria, tutti consorziati proprietari e/o comproprietari di immobili nel comprensorio di Marsia,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Verbano n.22, presso lo studio dell'avvocato Rizzelli Giunio E. V., che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al controricorso;

-controricorrenti -

contro

Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Herbert, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Consorzio Stradale di Marsia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Herbert, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

E sul ricorso successivo:

Pennacchio Claudio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cristoforo Colombo n.177, presso lo studio dell'avvocato Ranchino Michele, rappresentato e difeso dall'avvocato Lazzaro Fabrizio, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Lavra Giuseppe, Tocci Ornella, Chicca Stefano, Chicca Marco, Belotti Anna, Kingan Lawrence Charles, Ricordini Adriana, Vitagliano Elvira in proprio e quale erede di Covone Carlo Maria, Basili Ilia, Carbone Laura e Ricotti Simona quali eredi di Ricotti Aldo, Lanzi Maria Luisa, Miccinelli Guido, Mura Anna Maria, Ottaviani Alessandro, Panaccione Miryam, Pusceddu Maria Bruna, Del Bravo Paolo, D'Anna Grazia Maria, Morello Maria, tutti consorziati proprietari e/o comproprietari di immobili nel comprensorio di Marsia, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Verbano n.22, presso lo studio dell'avvocato Rizzelli Giunio E. V., che li rappresenta e difende, giuste procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

Eugenia Maldera, Antonio Barbato, Anna Nassisi, Elisabetta Barbato, Francesco Manelli, Paolo Maldera, Primo Petrizzi Orietta Inesi, Andrea Del Vescovo, Marco Del Vescovo, Annamaria Ciatara, questi ultimi tre in qualità di eredi di Armando Del Vescovo, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Bertoloni n.44, presso lo studio dell'avvocato De Vergottini Giovanni, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Petitto Marco, giuste procure in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

Consorzio Stradale di Marsia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Herbert, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Colilli Claudio, Grassi Giorgio, Modesti Massimo, Ricciardi Giovanni, Salvatore Franco, Sarrocco Nello, Severini Fabio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Po n.43, presso lo studio dell'avvocato Bianca Cesare Massimo, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirena Pietro, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrenti -

contro

Benevento Angela, Erzetti Massimo, Franzelletti Franco, Carbone Maria Grazia, Renzetti Dante, Ricordini Dario Romano, Silvestri Federico, Arena Paolo Giuseppe, Benucci Maurizio, Benucci Alessandro, Bianchini Argemide, Biti Lidia, Bolognesi, Veronica, Cavaliere Daniela, Cavazza Lucio, Cometti Amedeo, Consoli Mario, Conti Enrica Daniela, Costantino Guido, De Girolami Silvana, Diotallevi Daniele, Della Rocca Anna Marsia, Di Valentini Massimo, Di Rocco Angelo, Di Venanzio Delia, Ferrari Cristiana, Nonato Maria Paola, Fini Emanuele, Fini Fabrizio, Fondi Carla, Gallotta Carla, Giansiracusa Carmelo, Giansiracusa Paola, Ferraboli Loredana, Ferrari Carpino Cristiana, Grassi Armando, Ianiro Irene, Lauri Luciano, Letta Anna Maria, Macario Paolo, Macario Luca, Magliacano

Antonio, Magliacano Marina, Malatesta Sergio, Marconato Filomena Maria, Massari Paolo, Mattei Carla, Mennuti Vincenzo, Mercuri Maria Teresa, Merolla Guido, Neri Luciano, Neri Ennio, Nofri Lucia, Pacioni Fabio, Palmara Domenico, Pasino Maria Luisa, Pillozzi, Pirelli Paola, Pouchain Beatrice, Proietti Francesco, Quintili Paolo, Raineri Giovanni, Ranaldi Anna, Ramella Bianca Maria, righetti Agostino, Rispoli Sabrina, Ronzio Lidia, Rubino Luciana, Sabatini Ascanio, Sorace Silvia, Tignanelli, Rosa, Pettini Francesco, Pettini Claudia;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5483/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2019 dal cons. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; inammissibilità del ricorso del sig. Pennacchio, in subordine rigetto; udito, per il ricorrente Pennacchio, l'Avvocato Lazzaro che ha chiesto l'accoglimento;

uditi per i controricorrenti: l'Avvocato Petitto per Maldera, l'Avvocato Sirena per Colilli, l'Avvocato Rizzelli e l'Avvocato Simone che si riportano.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato per pubblici proclami Luigi Maldera ed altri convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (proc. N.R.80738/2008) il Consorzio di Marsia e gli altri consorziati

per far accertare l'avvenuto avveramento di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art.2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, con conseguente dichiarazione di intervenuto scioglimento del consorzio medesimo, ormai privo di qualsiasi funzione o giustificazione, ovvero, in subordine, per far fissare un termine per lo scioglimento, attesa la mancanza di titolo da parte del Consorzio di Marsia per svolgere alcun servizio alla stregua di una serie di vicende in dettaglio descritte.

Il Consorzio di Marsia aveva resistito chiedendo il rigetto della domanda.

Molti consorziati erano intervenuti in adesione alla domanda attrice ed a questi si erano aggiunti anche il Comune di Tagliacozzo, l'Amministrazione separata della Montagna di Curio, assegnata in uso civico alla Frazione di Roccacerro, ed il Consorzio Stradale di Marsia.

Con separato atto di citazione Paolo Angeletti ed altri consorziati introducevano un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale capitolino (proc. N.R. 45381/2010) per l'accoglimento di domande analoghe a quelle svolte dagli attori della prima causa. Si costituiva il Consorzio di Marsia chiedendone il rigetto.

Il Tribunale riuniva i due giudizi e, all'esito del procedimento, dichiarava lo scioglimento del Consorzio, ai sensi dell'art.2 dello Statuto ed inibiva agli amministratori del disciolto Consorzio di compiere nuove operazioni ex art.29 cod. civ.

In particolare il Tribunale, muovendo dal dettato dell'art.2 dello Statuto consortile, secondo il quale il Consorzio non aveva una durata determinata e sarebbe stato sciolto quando gli scopi specifici avessero potuto essere attuati da qualsiasi altro ente, affermava il carattere temporaneo e vicario del Consorzio di Marsia e la funzione

suppletiva dello stesso fino a quando altri enti non fossero subentrati nelle attività e nelle funzioni svolte dal Consorzio; riconosceva, quindi, che sin dalla fine degli anni '90 e gli inizi del 2000 il Comune di Tagliacozzo aveva svolto scopi e soddisfatto finalità pubblicistiche in precedenza esercitate dal Consorzio e per l'effetto dichiarava l'avvenuto scioglimento del Consorzio.

La sentenza del Tribunale veniva impugnata con plurimi appelli, che venivano riuniti.

2. La Corte di appello, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione ritenendo, per quanto interessa, che non si era realizzata alcuna lesione del litisconsorzio necessario a seguito della riunione in primo grado dei due giudizi promossi autonomamente; che il Consorzio Stradale di Marsia poteva svolgere anche gli ulteriori compiti attribuitigli con l'atto costitutivo, oltre quelli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale; che al 2009 si è era completamente realizzata la condizione prevista dall'art.2 dello Statuto consortile per lo scioglimento.

3. Con un primo ricorso notificato il 17/11/2016, Consorzio di Marsia, Montana Nuova SRL e Luciano Fiocco (difesi dall'Avv. Primerano) ne hanno chiesto la cassazione con tre motivi. Hanno resistito con controricorso Luigi Maldera più altri (difesi dall'Avv. de Vergottini e dall'Avv. Petitto); Consorzio Stradale di Marsia (difeso dall'Avv. Simone); Eugenia Maldera più altri (difesi dall'Avv. de Vergottini e dall'Avv. Petitto); Comune di Tagliacozzo (difeso dall'avv. Simone); Giuseppe Lavra più altri (difesi dall'Avv. Rizzelli); Massimo Appetecchia più altri (difesi dall'avv. Sirena)

Con un secondo ricorso notificato il 17.3.2017, Claudio Pennacchio (difeso dall'avv. Lazzaro) ne ha chiesto la cassazione con

quattro motivi. Hanno resistito con controricorso Claudio Colilli più altri (difesi dall'Avv. Sirena); Consorzio Stradale di Marsia (difeso dall'Avv. Simone); Giuseppe Lavra più altri (difesi dall'Avv. Rizzelli).

Massimo Appetecchia più altri, Luigi Maldera più altri ed il Consorzio Stradale di Marsia hanno depositato memorie ex art.372 cod. proc. civ., afferenti sia al ricorso proposto dal Consorzio di Marsia più altri, sia al ricorso proposto da Claudio Pennacchio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima decisione di appello.

2.Il ricorso proposto dal Consorzio di Marsia ed altri è articolato in tre motivi:

2.1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art.102, primo comma, cod. proc. civ. in relazione al necessario litisconsorzio nel procedimento di primo grado con N.R. 45381/2010 (art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.).

I ricorrenti, sulla premessa che l'atto di citazione del giudizio di primo grado N.R. 80738/2008 venne notificato a tutti i consorziati mediante pubblici proclami, espongono che l'atto di citazione, con cui venne introdotto il secondo giudizio di primo grado, N.R. 45381/2010, venne notificato solo al Consorzio di Marsia e non alla generalità dei consorziati, nemmeno con la modalità per pubblici proclami, di guisa che la sentenza di primo grado, emessa a seguito di riunione dei due giudizi, risultava essere irrimediabilmente viziata per violazione del principio del contraddittorio, ricorrendo una fattispecie di litisconsorzio necessario, in quanto il giudizio verteva su

azione costitutiva diretta a costituire, modificare o estinguere un rapporto plurisoggettivo unico.

Sostengono inoltre che la riunione dei due giudizi introdotti in primo grado non sanava tale difetto, in quanto questi avevano un diverso contenuto sostanziale e non si versava in una ipotesi di "oggetto coincidente" perché nel primo si era richiesto lo scioglimento del Consorzio di Marsia a motivo dell'assunzione dei compiti statutari propri del Consorzio ad opera del Comune di Tagliacozzo, mentre nel secondo giudizio si era diversamente chiesto lo scioglimento del Consorzio di Marsia a motivo dell'assunzione dei compiti statutari da parte del Consorzio Stradale di Marsia, che era stato costituito dopo la notifica del primo atto introduttivo e prima della notifica del secondo atto introduttivo. A parere dei ricorrenti, pur essendo simili le conclusioni dei due atti introduttivi riuniti, il *thema decidendum* ed i presupposti erano inconciliabili perché lo scioglimento giudiziale del Consorzio di Marsia era stato pronunciato sul presupposto della costituzione del Consorzio Stradale di Marsia, presupposto di fatto dedotto solo nel secondo giudizio.

Infine fanno rilevare che gli attori del primo giudizio avevano modificato le conclusioni con la memoria ex art.183, sesto comma, n.1, cod. proc. civ., invocando lo scioglimento anche in ragione della costituzione del Consorzio stradale di Marsia, e lamentano che tale variazione, a loro parere integrante una domanda nuova, non era stata notificata ex art.292 cod. proc. civ. alle parti rimaste contumaci nel primo giudizio, tra cui le ricorrenti Montana Nuova SRL e Luciano Fiocco, con violazione del principio del contraddittorio non sanabile attraverso la riunione dei giudizi.

2.1.2. Il motivo è infondato.

2.1.3. Non è in discussione la ricorrenza del litisconsorzio necessario, sul quale conviene la stessa Corte di appello, quanto l'effetto della riunione attuata in primo grado.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con principio esattamente applicato dalla Corte di appello che *«La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.»* (Cass. n. 17592 del 31/08/2005, Cass. n. 2910 del 2002) e ciò in quanto l'esercizio del contraddittorio ed il diritto di difesa mantengono intatta la possibilità di esaustiva esplicazione.

Nel dolersi i ricorrenti prospettano che la lesione si sarebbe verificata, al punto da rendere nulla la sentenza, in ragione del diverso oggetto delle due cause e ciò sostengono assumendo che i presupposti di fatto dedotti nei due giudizi sarebbero stati diversi e, soprattutto, ne inducono la rilevanza in concreto dalla circostanza che *«la sentenza impugnata ha dichiarato lo scioglimento del Consorzio di Marsia sulla base del presupposto di fatto (che comunque ritengono erroneo) della costituzione ed operatività del "Nuovo" Consorzio Stradale di Marsia (presupposto di fatto e di diritto dedotto unicamente nel "secondo" giudizio)»* e ciò in violazione dell'art.102 cod. proc. civ. (fol. 12 del ricorso).

Orbene, tale assunto, in merito al diverso oggetto delle cause, non solo non è riscontrato, ma è contraddetto dal contenuto

decisionale della sentenza impugnata che, nel confermare la sentenza di primo grado ha disatteso anche il sesto motivo di appello con il quale il Consorzio aveva contestato la sussistenza dei presupposti dello scioglimento sostenendo che il Tribunale «avrebbe dichiarato lo scioglimento del Consorzio, perché sostituito nei suoi compiti statutari non dal Comune di Tagliacozzo bensì dal Consorzio Stradale di Marsia, accogliendo così la domanda proposta nell'altro giudizio riunito, con conseguente contraddittorietà della motivazione» (fol. 12 della sent. imp.) ed ha sottolineato, invece, che il Tribunale aveva analiticamente esposto tutti gli elementi da cui aveva desunto l'avvenuta realizzazione delle funzioni del Consorzio proprio ad opera del Comune di Tagliacozzo – ricostruendo l'esercizio di tali funzioni attraverso una serie di atti e di delibere a far data dal 1999 e fino alla costituzione, sempre ascritta al Comune di Tagliacozzo, del Consorzio Stradale nel 2009 - e, quindi, l'avveramento della condizione propedeutica allo scioglimento (fol. 12 della sent. imp. e fol. 17).

Giova sottolineare che tale statuizione, che non risulta impugnata, inequivocabilmente riconduce l'avverarsi della condizione all'attività del Comune di Tagliacozzo e non del Consorzio Stradale, la cui costituzione è considerata essa stessa esplicazione delle attività realizzate dal Comune, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dai ricorrenti. In proposito, valgono a conferma le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per respingere i motivi di appello ottavo e nono.

2.1.4. La questione relativa alla mancata notifica delle memorie ex art.183 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto si fonda assertivamente sulla prospettata, ma non documentata in termini autosufficienti, introduzione con le stesse di una domanda nuova.

2.2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3-5 del decreto luogotenenziale n.1446/1918, 14 della legge n.126 del 12 febbraio 1958, nonché la nullità del provvedimento ex art.21 *septies* della legge n.241 del 7/8/1990.

Sostengono i ricorrenti che il Consorzio Stradale di Marsia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non poteva svolgere servizi diversi dalla manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade, per limitazioni operative impostegli dal decreto n.1446 del 1918 e richiamano la sentenza a Sez. U. n.6253 del 1981; a loro parere pertanto il Consorzio Stradale, identificabile al più come un ente di gestione esclusivamente rivolta alla manutenzione delle strade, non avrebbe potuto assolvere -per i limiti impostigli dalla legge - a tutte le incombenza già attribuite al Consorzio di Marsia, vero e proprio ente di urbanizzazione e di sviluppo - come accertato dalla sentenza della Cassazione n. 4125/2003 a cui si era uniformata la decisione del Tribunale di Roma n. 3799/2004, notificata a tutti i consorziati per pubblici proclami e passata in giudicato - e non avrebbe pertanto potuto determinare l'avveramento delle circostanze di fatto previste dall'art.2 dello Statuto consortile.

2.2.2 Il motivo è infondato, oltre che privo di decisività, atteso che lo scioglimento del Consorzio è stato pronunciato -contrariamente a quanto assumono i ricorrenti - perché lo stesso è stato sostituito nell'esercizio dei suoi compiti dal Comune di Tagliacozzo, che ha attuato le funzioni del Consorzio di Marsia anche a mezzo dell'istituto Consorzio Stradale di Marsia.

2.2.3. Va considerato infatti, che l'art. 14 della legge n. 126 del 1958, che disciplina la costituzione dei Consorzi per le strade vicinali

di uso pubblico, non vieta, né in alcun modo esclude che, oltre alle attività istituzionali che sono obbligatoriamente attribuite a tali enti, il Consiglio comunale - che approva la loro costituzione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 -, tenendo presenti le proposte della Giunta, possa facoltativamente attribuire loro compiti più ampi, purché essi risultino dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Sul punto si riscontra anche la pronuncia del Consiglio di Stato, che in merito al medesimo Consorzio Stradale ha affermato che *«nei limiti previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto, spetta a qualsiasi ente riconosciuto dall'ordinamento giuridico una capacità giuridica generale e, inoltre, trattandosi di servizi pubblici, essi rientrano evidentemente nelle attività istituzionali del Comune di Tagliacozzo e sono pertanto connessi alla natura e agli scopi del Consorzio stradale in esame.»* (Cons. Stato n.2531 del 29/5/2017).

La presente fattispecie, in cui l'estensione dei compiti già attribuiti al Consorzio dalla legge è frutto di un'attribuzione formale risultante dall'atto costitutivo e dallo Statuto, si differenzia pertanto da quella esaminata nel precedente di legittimità richiamato, senza che ciò induca alcun contrasto.

2.3.1. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.2909 cod. civ. in relazione all'eccezione di giudicato sollevata in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n.3799/2004.

A parere dei ricorrenti, la Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto che vi era una diversità di *causa petendi* tra le due domande, perché nel primo giudizio (concluso con la sentenza del Tribunale di Roma n.3799/2004) era stata dedotta l'impossibilità di funzionamento e di realizzazione dei fini statutari da parte del

Consorzio ex art.27 cod. civ., mentre nel successivo giudizio la domanda di scioglimento si fondava sull'avveramento della condizione come previsto dall'art.2 dello Statuto consortile, rimarcando anche il diverso atteggiarsi del principio di intangibilità del giudicato nei rapporti di durata mediante il richiamo a Cass. n. 15493/2015.

I ricorrenti contestano le considerazioni svolte dalla Corte di appello e sostengono che sia stato travisato il contenuto della sent. del Tribunale di Roma del 2004, atteso che questa aveva già accertato «in via definitiva ed immutabile la inesistenza del presupposto di fatto e logico-giuridico della domanda di allora come della attuale (nel procedimento N.R. 80783/2008): la riconsegna, secondo la prospettazione attorea, delle strade, piazze ed impianti del Consorzio di Marsia alle Amministrazioni Pubbliche locali e la loro (conseguente) natura pubblica» (fol. 28 del ricorso); che anche in quel giudizio era stato chiesto di accertare lo scioglimento del Consorzio per la verifica della condizione ex art.2 dello Statuto (medesimo *petitum*); infine che anche nel giudizio del 2004 si era dibattuto sull'intervento di altri enti che avrebbero mutato le funzioni del Consorzio e che gli atti di intromissione delle amministrazioni locali nella gestione del territorio di Marsia, elencate nella stessa sentenza impugnata, erano precedenti alla decisione del 2004 e, quindi, dedotti o deducibili in quel giudizio, di guisa che non era possibile parlare di fatti nuovi sopravvenuti.

2.3.2. Il motivo è inammissibile perché privo di adeguata specificità e perché non coglie la duplice *ratio decidendi* sul punto.

La Corte di appello, confermando la statuizione del primo giudice, ha ritenuto una diversità della *causa petendi* tra i giudizi di cui si discute perché il più risalente era stato proposto ai sensi dell'art.27

cod. civ., prospettando l'impossibilità di funzionamento del Consorzio, ed il secondo (il presente) facendo valere l'avveramento della condizione di cui all'art.2 dello Statuto consortile; ha altresì rimarcato che l'intangibilità del giudicato, in relazione ai rapporti di durata, incontra un limite per le sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto, annoverando tra i fatti nuovi, nello specifico caso, la realizzazione da parte di altri enti delle funzioni del Consorzio secondo la previsione dell'art.2 dello Statuto.

2.3.3. Quanto al primo profilo, i ricorrenti deducono l'identità della *causa petendi* senza trascrivere i passi significativi^{vi} e rilevanti degli atti, al fine di consentire alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza.

2.3.4. Quanto al secondo profilo, che costituisce autonoma *ratio decidendi* idonea a sostenere la statuizione, concernente i limiti del giudicato nei rapporti di durata, i ricorrenti non colgono l'articolata motivazione (fol.14/15 della sentenza) - di cui evidenziano solo alcuni insufficienti passaggi (fol. 29/30 del ricorso)- che riconduce l'accertamento «del processo di scioglimento del Consorzio di Marsia, iniziatosi attraverso la graduale assunzione delle funzioni consortili da parte del Comune di Tagliacozzo e concluso con la costituzione del nuovo Consorzio avente le medesime funzioni» ad una pluralità di vicende, alcune risalenti financo al 1999 ed altre certamente successive al 2004, quali quelle documentate dalle fatture emesse dal 2003 al 2009 dalla ditta DRC e la costituzione del Consorzio stradale del 2009, valorizzando proprio questa progressiva erosione delle funzioni svolte dal Consorzio realizzata nel corso del tempo dal Comune di Tagliacozzo e la sua sempre maggiore incidenza fino a ravvisare la conclusiva verifica della condizione prevista

dall'art.2 dello Statuto, aspetto del tutto negletto dai ricorrenti nell'articolazione del motivo.

2.3.5. A ciò va aggiunto che non potrebbe nemmeno dirsi opponibile un giudicato che accerta allo stato degli atti un fatto negativo (cioè la non verifica della condizione) che non esclude, e non è incompatibile, con il successivo accertamento del verificarsi della condizione, una volta che tutti gli elementi della fattispecie si siano realizzati a seguito di sopravvenienze di fatto o di diritto (in tema, Cass. n. 15493 del 23/07/2015; Cass. n. 20765 del 17/08/2018).

3. Il ricorso proposto da Claudio Pennacchio è articolato in quattro motivi, di cui i motivi primo, secondo e quarto riproduco i tre motivi del ricorso proposto dal Consorzio di Marsia più altri ed il terzo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio individuato nella sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano n.810/2015, questione che appare del tutto nuova, così come il documento su cui è sviluppata.

3.1. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente non è stato parte dei precedenti gradi di giudizio e non ha esplicitato le ragioni del suo interesse ad agire in quanto, pur definendosi consorziato in quanto proprietario di lotti di terreno posti nel territorio di Marsia (fol. 12 del ricorso), non ha specificato tale deduzione in concreto, attraverso adeguati elementi circostanziali e l'assunto è stato contestato dai controricorrenti.

4. In conclusione il ricorso proposto dal Consorzio di Marsia più altri va rigettato; il ricorso proposto da Claudio Pennacchio va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso proposto dal Consorzio di Marsia più altri e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00=, oltre ad €.200,00= per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed agli accessori di legge in favore di ciascun gruppo di parti controricorrenti assistite dai medesimi difensori;

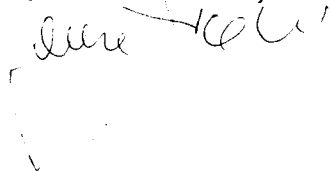
- Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Claudio Pennacchio e lo condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00=, oltre ad €.200,00= per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed agli accessori di legge in favore di ciascun gruppo di parti controricorrenti assistite dai medesimi difensori;

- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

(Laura Tricomi)



Il Presidente

(Giacinto Bisogni)

